

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2009

Prot. n. 2009/80355

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

dispone:

1. I soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, contenuti nei modelli per la comunicazione degli stessi e che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2009, devono attenersi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento.

La trasmissione telematica deve essere effettuata avvalendosi del servizio Entratel o Internet (Fisconline), a seconda dei requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore può essere effettuata anche per il tramite degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del predetto Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.

Motivazioni

Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, da utilizzare per il periodo d'imposta 2008 e che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2009.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lettera a); art. 73 comma 4);

- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore

- Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione degli studi di settore;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore;
- Decreto ministeriale del 22 marzo 1997: Modalità per la compilazione e l’invio all’Amministrazione finanziaria dei questionari per gli studi di settore;
- Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell’Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
- Decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
- Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001: Individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 maggio 2009: Approvazione di n. 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali, da utilizzare per il periodo d’imposta 2008.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 maggio 2009

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera